



AZIENDA U.L.S.S. 12 VENEZIANA

Presidente del Collegio dei Revisori  
Prot. n. 2000/30414


11.2

Venezia - Zelarino, 9 giugno 2000

Al Direttore Generale  
ULSS n. 12 Veneziana

Al Direttore Amministrativo  
ULSS n. 12 Veneziana

LORO SEDI



**Trasmissione verbale.**

Si trasmette, in allegato, copia del Verbale n. 73 del 8 e 9 giugno 2000 del Collegio dei Revisori di questa ULSS.

Distinti saluti.

*20/6  
di Bonvicini / Zelarino  
il verbale  
per il punto 4*

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO  
Dr. Prof. Antonio Bortolussi



trasm5



#### 4 - CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO

- L'art. 4 del C.C.N.L. del comparto sanità in data 7 aprile 1999 prevede che le parti in sede aziendale stipulino il contratto collettivo utilizzando, per la parte economica, le risorse degli appositi fondi, alimentati da risorse individuate con le modalità indicate nei successivi articoli 38 e 39.

I predetti fondi riguardano:

- fondo 1 (fondo per i compensi per lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno, art. 38);
- fondo 2 (finanziamento delle fasce retributive e delle posizioni organizzative, della parte comune dell'ex indennità di qualificazione professionale e delle indennità professionali specifiche, art. 39);
- fondo 3 (finanziamento del fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi per il premio della qualità delle prestazioni individuali, art. 38, comma 3 e 4 CCNL 07.04.1999).

In relazione alle compatibilità economiche con i vincoli di bilancio l'ipotesi di accordo sottoscritto tra la parte aziendale e quella sindacale (il documento è stato consegnato al Collegio il giorno 7 giugno c.m.), il Collegio ha valutato, in particolare, la questione relativa al finanziamento del fondo 3 per la parte attinente all'1% del monte salari annuo.

In proposito, non appare giustificata l'erogazione dei compensi legati al suddetto finanziamento, in quanto non sono rispettate le condizioni indicate nell'art. 38, C 4, lettera b, e cioè:

- a) la percentuale, intanto, è prevista entro il tetto massimo dell'1%;
- b) il bilancio di riferimento dell'Azienda non presenta un risultato economico positivo;
- c) mancano i piani di rientro concordati tra l'Azienda medesima e la Regione finalizzati al raggiungimento del pareggio di bilancio.

- Per quanto concerne poi l'articolo 5, in particolare il comma 3, le statuizioni ivi recate non appaiono conformi alla vigente normativa contrattuale in materia, in quanto i permessi orari sindacali, ad avviso di questo Collegio, incidono nei confronti del monte ore annuo, spettante a ciascuna sigla sindacale di riferimento ai componenti delle RSU, che ha sottoscritto il vigente C.C.N.L. del comparto Sanità.

Pertanto, anche ai fini dei riflessi economici collegati a tale dispositivo che può comportare oneri aggiuntivi indeterminabili, si ritiene che la relativa formulazione debba essere rivista alla luce delle disposizioni recate dagli articoli 8 e 9 del "Contratto Collettivo Nazionale quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi" pubblicato nel S.O. alla G.U. del 5 settembre 1998.

